

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 26 settembre 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 1947¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. g

2 Non sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa:

- g. le prestazioni per la formazione e il perfezionamento; se versate dal datore di lavoro, sono tuttavia escluse dal reddito da attività lucrativa soltanto se la formazione o il perfezionamento sono strettamente legati all'attività professionale del beneficiario;

Art. 7 frase introduttiva

Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare:

Art. 9 cpv. 1 secondo periodo e 3

1 ... Le indennità per spese generali non rientrano nel salario determinante.

3 *Abrogato*

Art. 16 cpv. 1 primo periodo

1 Se il salario determinante di un lavoratore il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi è inferiore a 54 800 franchi all'anno, i contributi del lavoratore sono calcolati conformemente all'articolo 21. ...

¹ RS 831.101

Art. 21 Tavola scalare dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente

¹ Se il reddito conseguito con un'attività lucrativa indipendente ammonta almeno a 9200 franchi annui, ma è inferiore a 54 800 franchi annui, i contributi sono calcolati come segue:

Reddito annuale dell'attività lucrativa di almeno fr.	ma inferiore a fr.	Tasso del contributo in percentuale del reddito
9 200	16 000	4,2
16 000	20 300	4,3
20 300	22 600	4,4
22 600	24 900	4,5
24 900	27 200	4,6
27 200	29 500	4,7
29 500	31 800	4,9
31 800	34 100	5,1
34 100	36 400	5,3
36 400	38 700	5,5
38 700	41 000	5,7
41 000	43 300	5,9
43 300	45 600	6,2
45 600	47 900	6,5
47 900	50 200	6,8
50 200	52 500	7,1
52 500	54 800	7,4

² Se il reddito computabile ai sensi dell'articolo 6^{quater} è inferiore a 9200 franchi, l'assicurato deve pagare un contributo del 4,2 per cento.

Art. 22 cpv. 2, 3 e 5

² Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito secondo il risultato dell'esercizio commerciale chiuso nell'anno di contribuzione e il capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale.

³ Se l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, il reddito non è ripartito sugli anni di contribuzione. È fatto salvo il capoverso 4.

⁵ Il reddito non è convertito in reddito annuo.

Art. 28 cpv. 1

¹ Per le persone che non esercitano un'attività lucrativa e per le quali non è previsto il contributo minimo annuo di 382 franchi (art. 10 cpv. 2 LAVS), i contributi sono determinati in base alla sostanza e al reddito conseguito in forma di rendita. Le prestazioni versate dall'assicurazione stessa non rientrano nel reddito conseguito in forma di rendita. I contributi sono calcolati nel modo seguente:

Sostanza o reddito annuo conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 fr.	Contributo annuo fr.	Supplemento per ogni 50 000 franchi di sostanza o di reddito conseguito in forma di rendita moltiplicato per 20 fr.
meno di	300 000	382
	300 000	420
	1 750 000	2856
	4 000 000 e oltre	8400
		—
		84
		126
		—

Art. 29 cpv. 2, 6 e 7

² I contributi sono calcolati sul reddito conseguito in forma di rendita durante l'anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Il reddito conseguito in forma di rendita non è convertito in reddito annuo. È fatto salvo il capoverso 6.

⁶ Se l'obbligo di contribuzione non dura tutto l'anno, i contributi sono riscossi proporzionalmente alla sua durata. Per il calcolo dei contributi sono determinanti il reddito conseguito in forma di rendita convertito in reddito annuo e la sostanza stabilita dalle autorità fiscali per l'anno civile in questione. Su richiesta dell'assicurato è tuttavia considerata la sostanza alla fine dell'obbligo contributivo, qualora questa si scosti considerevolmente da quella stabilita dalle autorità fiscali.

⁷ Per il resto, gli articoli 22–27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2009.

26 settembre 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

